



CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1. - OGGETTO E DURATA

Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione del seguente servizio:

LOTTO UNICO: Servizio di assistenza tecnica FULL-RISK TUTTO INCLUSO, verifiche di funzionalità, manutenzione preventiva e correttiva (con sostituzione parti/componenti hardware/software originali), per i sistemi di trattamento e distribuzione dell'acqua per dialisi GAMBRO/BAXTER delle UUOO Nefrologia e Dialisi dei PO di Fano e Pesaro dell'AORMN.

Art. 2. - DURATA

Il contratto avrà **durata di mesi 60** a decorrere alla data di effettivo inizio del servizio (data presunta 01/05/2018), salvo il caso di risoluzione e/o recesso anticipato, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara e/o dalle norme vigenti e fatta salva la facoltà di recesso anticipato nel caso in cui venga attivata da parte del soggetto aggregatore di riferimento o Consip la convenzione avente ad oggetto i medesimi servizi

Art. 3. - RESPONSABILITA' DELLA DITTA

Sarà obbligo della Ditta Aggiudicataria (di seguito 'Ditta') adottare, nell'esecuzione dei suddetti servizi, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi, evitare danni a beni pubblici o privati.

Ogni più ampia responsabilità, nel caso di infortuni o danneggiamenti qualsiasi, ricadrà pertanto sulla Ditta, che dovrà risponderne in sede civile e penale restandone completamente sollevata la AORMN

La Ditta è inoltre responsabile verso la AORMN per tutte le opere eseguite da imprese ad essa collegate e dai trattamenti normativi dei relativi dipendenti per quanto concerne la sicurezza sul lavoro.

La Ditta resta inoltre responsabile di ogni danno che le proprie maestranze arrecheranno alle attrezzature ed impianti, per quanto verrà danneggiato o asportato intendendosi quindi obbligata a risarcire e riparare a proprie spese.

La Ditta è responsabile penalmente e civilmente per gli eventuali danni causati da cattiva manutenzione, da mancata o cattiva esecuzione degli interventi di riparazione o sostituzione, non solo per la completa inaffidabilità delle apparecchiature, ma anche per la loro buona conservazione nel tempo.

Art. 4. - PERSONALE DELLA DITTA

Il personale addetto al servizio deve essere alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'impresa, che risponde direttamente del comportamento dei propri dipendenti e dei danni eventualmente derivanti all'Azienda ed a terzi imputabili ai dipendenti stessi.

Per assicurare il corretto svolgimento del servizio l'impresa è tenuta ad adibire al servizio personale qualificato, che dovrà:

- ✓ essere adeguatamente informato, formato e addestrato;
- ✓ fisicamente idoneo all'espletamento del servizio;
- ✓ di buona condotta e adeguata moralità.
- ✓ tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti del personale dell'Azienda e di terzi;
- ✓ agire in ogni occasione con diligenza professionale, al fine di garantire la corretta ed efficace esecuzione del servizio;
- ✓ mantenere un comportamento consono all'ambiente in cui si opera, evitando di arrecare intralcio o disturbo al normale andamento delle attività dei servizi ospedalieri o altri;
- ✓ eseguire le operazioni affidate secondo le modalità organizzative stabilite;
- ✓ prendere ordini, nell'espletamento del servizio, solo dal proprio Responsabile;
- ✓ mantenere il riserbo su quanto verrà a conoscenza durante l'espletamento del servizio in merito alla organizzazione, alle attività svolte dall'Azienda e a ogni altra informazione;
- ✓ conoscere le misure di sicurezza come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e smi;
- ✓ essere provvisto dei necessari dispositivi di protezione individuale ai sensi del D.Lgs 81/2008 e smi;
- ✓ indossare il cartellino di identificazione riportante il nome e il cognome dell'operatore e l'impresa di appartenenza;
- ✓ essere sempre provvisto di un documento di identità personale.

L'impresa deve assumere i necessari provvedimenti nei confronti dei propri dipendenti, a seguito di notifica



scritta di eventuali non conformità da parte del DEC.

L'impresa garantisce: parità di retribuzione per il lavoro di uguale valore; parità di trattamento tra uomini e donne; non discriminazione per età, disabilità, razza, religione o convinzione personali, orientamento sessuale, ecc.; rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

L'impresa si obbliga ad applicare i C.C.N.L. vigenti relativamente alle categorie di lavoratori impiegate, e ad osservare i conseguenti accordi sindacali provinciali e locali di natura normativa e retributiva anche se scaduti, fino alla loro sostituzione per tutta la durata dell'appalto sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo.

Il suddetto obbligo vincola l'impresa anche se non aderente alle associazioni di categoria firmatarie o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa, qualora abbia configurazione giuridico-sociale di cooperativa, deve applicare ai soci impiegati nell'appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai succitati C.C.N.L. ed eventuali accordi sindacali provinciali e locali.

L'Azienda si riserva il diritto di richiedere all'impresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

In caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Azienda o ad essa segnalato dall'Ispettorato del lavoro, trova applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016.

Art. 5. - SICUREZZA

La Ditta è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

I rischi presenti nella AORMN Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel "Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori" (scaricabile dal sito www.ospedalimarchenord.it), che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" della AORMN Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord". Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure della AORMN coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, congiuntamente al sopralluogo dell'area interessata, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza del servizio richiesto.

La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza, ed i nominativi del RUP e degli altri referenti della sicurezza sono riportati nel D.U.V.R.I.

I costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente procedura di gara, propri della Ditta, dovranno essere ricompresi nell'importo complessivo della fornitura ed evidenziati, a parte, nell'offerta economica.

Art. 6. - IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le attività e le responsabilità afferenti al ruolo del R.U.P. sono definite dall'art. 6 L. 241/90 e s.m.i. e dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il R.U.P. inoltre: - trasmette al direttore dell'esecuzione del contratto tutta la documentazione necessaria prevista dal capitolato;

- acquisisce tutte le segnalazioni dal Direttore dell'esecuzione del contratto per provvedimenti nei confronti della ditta affidataria e provvede alla notifica;
- commina le penali sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione;
- promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente documento, ecc.

La vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) che verrà nominato all'atto dell'aggiudicazione definitiva.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività previste dal D.Lgs. 50/2016 e in particolare:

- 1) provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- 2) assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali;
- 3) attesta la regolare ultimazione dei lavori;

- 4) svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati;
- 5) accerta eventuali inadempimenti rispetto al progetto presentato in sede di gara e alle condizioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario secondo le modalità indicate nel presente capitolato;
- 6) in caso di inadempimento invia al RUP una relazione particolareggiata e quantifica le penali che il RUP dovrà applicare alla ditta;
- 7) propone all'Azienda l'istanza di disapplicazione delle penali;
- 8) è responsabile dell'accettazione delle prestazioni ai fini dell'esecuzione del presente contratto ed, in particolare, della liquidazione del corrispettivo.

L'Azienda mantiene il diritto di effettuare, tramite il DEC, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, verifiche ai sensi del capitolato tecnico, al fine di accertare il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali.

Tutte le contestazioni dovranno essere effettuate da parte del DEC all'atto del verificarsi dell'inadempienza e, possibilmente, in contraddittorio con il Responsabile/Referente dell'appalto: in caso di contestazione scritta l'impresa potrà inserire in calce le proprie osservazioni. In caso di mancato intervento del Responsabile/Referente dell'appalto al contraddittorio e/o in assenza di osservazioni, si intendono accettati dall'Impresa i rilievi mossi, inoltre all'Impresa non spetterà alcuna possibilità di contestazione riguardo alle modalità o al risultato del controllo.

Il susseguirsi di attività incomplete o imperfette, sia pure a mezzo di ripetizione gratuita, costituisce il presupposto per l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato.

Art. 7. - SCIOPERI O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi, si rimanda a quanto previsto dalla L. n. 146/1990 e s.m.i, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale.

La Ditta deve provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di giorni 5 (cinque), a segnalare alla AORMN la data effettiva dello sciopero programmato. La Ditta deve garantire, anche in tali periodi, la rintracciabilità del suo responsabile o delegato.

Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza sostitutivo non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze della AORMN, quest'ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare alla Ditta il maggior onere sostenuto.

Art. 8. - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

Il pagamento sarà disposto dall'Azienda previa verifica e conferma delle prestazioni certificate dal direttore dell'esecuzione nei modi di seguito specificati.

Il direttore dell'esecuzione è responsabile dell'accettazione della prestazione ai fini dell'esecuzione del presente atto e, in particolare, della liquidazione e pagamento del corrispettivo.

La fatturazione dovrà essere trimestrale ed emessa al termine del periodo di riferimento.

La fattura dovrà essere intestata all'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" sede legale Piazzale Cinelli 4 - 61121 Pesaro e dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. n. 55/2013 al seguente Codice Univoco Ufficio: UF9BEG. La fattura dovrà riportare N. ordine CIG nonché la dicitura: "l'IVA esposta in fattura deve essere versata all'Erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR n.633/1972". In mancanza, questa Azienda, non potendo procedere al regolare e corretto pagamento, non riconoscerà interessi di mora per ritardati pagamenti.

L'aggiudicatario avrà l'obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei seguenti nuovi adempimenti telematici: ricevere gli ordinativi di fornitura/servizio emessi da questa Azienda in formato Peppol; inviare a questa Azienda i documenti di trasporto tramite il medesimo formato Peppol.

I pagamenti verranno effettuati tramite il Tesoriere dell'Azienda entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura previa verifica di conformità/verifiche di regolare esecuzione condotte. In caso di ritardato pagamento rispetto al sopra concordato termine si procederà ai sensi della vigente normativa.

Nel caso di aggiudicazioni a favore di raggruppamenti, qualora la capogruppo emetta un'unica fattura comprendente anche il corrispettivo relativo alle imprese mandanti, la capogruppo dovrà precisare su ogni fattura emessa, indipendentemente dall'importo del documento, la quota di propria spettanza e quella di competenza delle singole imprese partecipanti (a tal proposito si precisa che per quota non deve intendersi la percentuale di pertinenza sulle prestazioni da contratto bensì la percentuale di spettanza sull'importo specificatamente fatturato).

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.



ART. 9. - PENALI

La AORMN – su indicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto - si riserva l'insindacabile facoltà di applicare le penali, in caso di mancanza degli obblighi contrattuali, quantificate secondo le modalità previste dal capitolato tecnico – Allegato C.

Ciascuna penale è comminata dal R.U.P. sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione.

E' ammessa, su motivata richiesta della Ditta, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o la non conformità non è imputabile alla Ditta stessa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della AORMN. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi alla Ditta. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la AORMN su proposta del Direttore di Esecuzione, sentito il R.U.P.

Per le modalità e i termini di applicazione nonché per altre disposizioni si rinvia allo schema di contratto.

Art. 10. - RISOLUZIONE

La AORMN ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dalla AORMN;
- la Ditta sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- la Ditta non impieghi materiali/attrezzature/procedure con i requisiti previsti nel capitolato tecnico o dichiarati.

La risoluzione contrattuale è disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore dell'esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.

In caso di risoluzione del contratto la AORMN incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio e relativi accessori. Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta affidataria inadempiente.

La risoluzione del contratto viene approvata con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione alla Ditta affidataria.

L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del contratto la AORMN si riserva di indire nuova procedura di affidamento.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente mediante PEC, con indicazione dei servizi affidati e degli importi relativi. Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla AORMN rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove, questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti della AORMN sui beni della Ditta.

Nel caso di minor spesa nulla compete alla Ditta affidataria inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali di cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto la Ditta dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di servizio di pubblica utilità.

Si rinvia allo schema di contratto.

Art. 11. - ALTRE NORME

Per quanto non previsto dal presente documento e dalla documentazione di gara e dai documenti dalla stessa richiamati, si rinvia al D.Lgs. n° 50/2016 ed al D.P.R. n. 207/2010 (per quanto applicabile), al codice civile nonché alla normativa vigente in materia.

Art. 12. - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro.